

Sintesi dei punti da modificare

- art. 2 c. 2 **Esclusione dal blocco per i neo assunti**. Si propone di escludere dal blocco (biennale in provincia e triennale per fuori provincia) oltre che l'art. 21 della L. 104, anche il personale che beneficia dei punti I (non vedenti ed emodializzati) e V (art. 33 L. 104 limitatamente ai casi contemplati) dell'art. 7 ;
- art. 5 **Rientri e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza**. Sono stati aggiunti anche i collocati fuori ruolo su progetti per l'autonomia;
- art. 6 **Strumento musicale**. Si propone di estendere la possibilità dei passaggi di cattedra (fermo restando l'accantonamento in caso di non esaurimento della ex 1° fascia, ora 2°, e fermo restando il blocco per i passaggi di ruolo) non solo ai docenti di educazione musicale inseriti nella graduatoria permanente e con 360 gg. di servizio in strumento (come ha imposto la L. 143/04), ma a tutti coloro che hanno gli stessi requisiti (inclusione in permanente e 360gg. di servizio su strumento);
- art. 7 **precedenze**. Si propongono più modifiche/integrazioni:
 - o riconoscere ai non vedenti ed emodializzati la precedenza assoluta, anche se provenienti da altra provincia. Quindi anche l'ordine delle operazioni si modifica di conseguenza;
 - o precedenza punto II: si inserisce il chiarimento fatto in un secondo momento lo scorso anno sul mantenimento del diritto al rientro nella prima scuola (e continuità) da parte di chi ottiene, nel frattempo, altre preferenze sempre nei 5 anni;
 - o precedenza punto IV (rientro nel comune, in sub-ordine alla ex scuola): analogamente alla precedenza punto II, si chiarisce che vale sempre per la stessa tipologia di posto e/o cattedra di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio a domanda condizionata;
 - o precedenza punto V: in analogia ad una recente sentenza della Corte Costituzionale in merito al diritto ai 3 gg di permesso retribuiti di cui alla L. 104 per chi assiste un fratello/sorella handicappato/a grave, si riconosce la precedenza ai fini della mobilità anche a chi assiste un fratello/sorella con handicap grave nel caso in cui i genitori siano scomparsi o non siano in grado di provvedere perché invalidi o handicappati a loro volta. Contestualmente è stato aggiornato l'art. 9 relativamente alla certificazione da produrre per attestare lo stato di totale inabilità dei genitori. Ovviamente anche in questi casi si è esclusi dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto (art. 7 c. 2).
 - o la precedenza punto V si propone di estenderla anche alla prima fase (al pari di quelle punto I e III) ma solo nei grandi comuni con più distretti e a condizione che si indichi come prima preferenza una scuola del distretto in cui risiede l'assistito, se diverso da quello di attuale titolarità. Tale fase viene inserita al punto D1) dell'allegato C (ordine delle operazioni);

- o si è poi aggiunta una nuova nota (7) per chiarire che chi presenta domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumerario su posto comune e/o cattedra chiedendo anche posti di sostegno e/o DOS, non è soggetto al vincolo quinquennale. Per cui potrà, sempre nei 5 anni successivi, esercitare il diritto al rientro (nella scuola e poi nel comune precedente) con priorità sulla stessa tipologia di posto comune e/o cattedra di precedente titolarità. Analoga precisazione viene inserita all'art. 26 c. 3 (non applicazione del vincolo quinquennale per chi chiede ed ottiene il trasferimento su sostegno).
- art. 10 Chiarimenti su **Trento e Bolzano**: chi vi fa domanda da altre province si deve adeguare alla tempistica e alle regole decise dalla specifica contrattazione provinciale.
- art. 21 c. 9, art. 23 c. 11, art. 48 c. 5: si chiarisce che a parità di tipologia di graduatoria (ultimi arrivati o meno) e di punteggio, si considera **l'età anagrafica**;
- art. 31 **scuole ospedaliere**: viene riconosciuta la precedenza a chi vi ha prestato servizio per almeno 3 anni in tutti i gradi di scuola (fino ad ora non si considerava il 2° grado);
- art. 40 c. 3 Educatori. L'individuazione dei perdenti posto si farà sempre sulla base di una graduatoria unica, anche nei convitti, ma (a differenza dei semiconvitti) salvaguardando la quota per la notte definita necessaria dalla contrattazione di scuola;
- **Allegato C: sequenza delle operazioni**. Si riconosce una "opzione" ai docenti che prestano attualmente servizio in Istituzioni i cui organici sono stati attivati solo in organico di fatto, al fine di acquisirvi la titolarità, qualora gli stessi vengano inseriti dall'anno prossimo in organico di diritto.

TABELLE DI VALUTAZIONE

- o Alla lett. E) del punto III – Titoli generali, viene inserita la valutazione anche dei master sia di 1° che di 2° livello, al pari dei corsi di perfezionamento: punti 1 per ogni corso;
- o Corsi di perfezionamento e master (sempre lett. E): si vorrebbe chiarire (con nota aggiuntiva) che il punteggio è attribuibile anche ai docenti diplomati e che, per i master, quelli conseguiti a decorrere da questo anno scolastico 2005-2006, si valuteranno solo se di 1.500 ore, esame finale e 60 crediti.
- o Nella premessa alle note comuni per i docenti, e nella nota (f) per gli Ata, si chiarisce che l'aspettativa o i congedi (retribuiti o meno), previsti dal d.lgs n. 151/01, ancorché superiori ai 180 gg l'anno, sono da valutare sempre sia per il servizio che per la continuità;
- o Si è chiarisce che il servizio prestato come docenti nelle scuole paritarie non è mai valutabile (in quanto non utile nemmeno per la carriera);
- o Si è chiarisce che il servizio prestato come educatore si valuta 3 punti se si passa alla scuola primaria (e viceversa);

- Alla nota 3) si chiarisce che il punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito a prescindere dal luogo di residenza dell'interessato. Analoga precisazione viene inserita alla nota 2 della tabella di valutazione per il personale Ata;
- Alla nota 7, relativa alle esigenze di famiglia, si chiarisce che, ai fini delle graduatorie interne, ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di ricongiungimento anche il docente titolare di organico funzionale (quindi infanzia e primaria) per il quale nel comune di ricongiungimento non esistono scuole richiedibili ai fini della mobilità e, nel contempo, l'unica scuola esistente in detto comune dipende dall'organico funzionale attribuito ad altra scuola di un diverso comune in cui lo stesso docente è titolare.
- Nota 10. Si chiarisce che i concorsi ordinari a posti di docente diplomato nelle scuole di 2° grado valgono solo nel ruolo dei diplomati e che i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono di livello pari ai concorsi ordinari per l'accesso a posti di scuola primaria;
- Aggiunta una nota (13) per precisare la validità del servizio prestato nella scuola come docenti da parte degli ITP come ex dipendenti degli EE.LL.